



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, esuccessivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito *Quadro temporaneo Ucraina*);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo, cultura, sport e inclusione*”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*” sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all’intera sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

Considerata l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 *“Sostegno agli investimenti”*, B2 *“Turismo, cultura, sport e inclusione”*, B3 *“Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”*, con le relative linee di intervento, del *“Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”* all'art. 3 co. 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2 co. 3 dell'ordinanza sopra richiamata, prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, *“Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività”*;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Considerato che ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 del decreto-legge 77/2021 *“Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”*;

Considerato che il successivo art. 10 del decreto legge 77/2021 prevede, inoltre che, *“Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027”* le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono *“avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

Visto lo schema di Convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 *“Sostegno agli investimenti”* e della sub misura B3 *“Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”* del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le Amministrazioni titolari, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e Invitalia, approvato con ordinanza n. 19 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

Considerato che le imprese dei territori interessati dagli interventi di cui alla macro-misura B, già duramente colpite dalle negative conseguenze economiche e sociali connesse ai sismi, hanno

ulteriormente subito gli effetti correlati al diffondersi della pandemia da covid-19, con la conseguente difficoltà nell'attuazione di investimenti anche già programmati;

Considerato, altresì, che il recente conflitto tra la Russia e l'ucraina ha determinato importanti ripercussioni sull'economia dei Paesi dell'Unione e quindi, anche dei territori interessati dagli interventi di cui alla più volte richiamata macro misura B, e che, pertanto, si ravvisa la necessità di prevedere un possibile sostegno alle imprese colpite dalla nuova situazione di crisi ed ivi operanti, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato in proposito adottata dalla Commissione;

Tenuto conto dei più recenti studi e analisi di livello nazionale e regionale riguardanti l'impatto del conflitto russo ucraino sulle imprese italiane, e in particolare quelle ubicate nelle aree sismiche del 2009 e del 2016, che mettono in evidenza come il conflitto in corso rappresenti un ulteriore fattore critico per le attività di impresa e la tenuta dei livelli occupazionali, a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, i lunghi tempi di consegna e l'aumento dei costi del trasporto, con conseguente aumento dei costi di produzione che le aziende sono chiamate a sostenere, determinando una situazione di alta incertezza nelle prospettive economiche che rischia, entro breve tempo, in assenza di provvedimenti sostanziosi di livello europeo, nazionale, regionale, di portare a un forte ridimensionamento della produzione industriale, alla chiusura o temporanea sospensione dell'attività di molte imprese appartenenti a tutti i settori economici, manifatturiero, agroalimentare, servizi alle imprese, turismo, commercio, già penalizzate da due anni di limitazioni derivanti dalle politiche di contenimento dell'epidemia Covid-19, con significative conseguenze sul fronte occupazionale e sulla tenuta socioeconomica di quelle aree che già negli anni precedenti hanno dovuto subire prima i danni degli eventi sismici e successivamente gli effetti economici della pandemia;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree sismiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi sismici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Preso atto delle intese espresse nelle date del 22 aprile 2022 nelle Cabine di coordinamento integrate dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Acquisita l'intesa in data 29 giugno 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cons. Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Richiami)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. Gli allegati alla presente ordinanza sono costituiti da:

- *Allegato 1: Bando B1.3.a e relativi allegati*

- *Allegato 1: Bando B1.3.b e relativi allegati*

- *Allegato 1: Bando B1.3.c e relativi allegati*

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente Ordinanza approva i bandi di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3, relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il bando di cui all'Allegato 1, relativo alla linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", ha la finalità di sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, anche con l'obiettivo di favorire l'attrazione ed il rientro di imprenditori "nuovi" e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell'incentivo.
3. Il bando di cui all'Allegato 2, relativo alla linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa", ha finalità di sostenere di programmi innovativi di sviluppo aziendale da realizzare nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016.
4. Il bando di cui all'Allegato 3, relativo alla linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate", ha la finalità di sostenere nelle aree colpite dal sisma 2009 e 2016 indicato la creazione di micro, piccole e medie imprese e sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto.

Art. 3

(Dotazione finanziaria e ripartizione finanziaria territoriale)

1. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 1 è complessivamente pari a 100 (cento) milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle

risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016,

2. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 2 è complessivamente pari a 58 milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.
3. La dotazione finanziaria del bando di cui all'Allegato 3 è complessivamente pari a 40 milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.
4. Nei bandi oggetto della presente ordinanza sono specificate le modalità di riparto delle risorse, nel rispetto della ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate al cratere sismico 2009 e cratere sismico 2016 come richiamato nelle premesse. Ciascun bando inoltre specifica eventuali ulteriori riserve di spesa connesse a un'efficace attuazione dell'intervento.
5. Le risorse per ogni bando sono assegnate alle due aree sismiche oggetto di intervento in misura non superiore, di regola, al 33% per il cratere sismico 2009 e del 67% per il cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui art.14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n.77. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. Il soggetto gestore provvede ad adottare le determinazioni conseguenti.
6. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Art. 4

(Soggetto gestore)

1. Ferma restando la titolarità della misura, che rimane in capo ai Soggetti attuatori, ossia il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 e il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, il soggetto gestore per l'attuazione è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A. (Invitalia), in seguito Agenzia, Invitalia, o Soggetto gestore, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001.
2. Invitalia agisce come soggetto delegato per conto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009.
3. Gli oneri di gestione dell'intervento in oggetto, comprensivi di quelli eventualmente retrocedibili alle agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali per le attività svolte, ai sensi del successivo comma 8, in collaborazione con Invitalia, sono riconosciuti al Soggetto gestore a valere sulla dotazione finanziaria delle linee di intervento oggetto dei bandi di cui agli allegati, secondo quanto previsto nello schema di Convenzione "Per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza" e relativi allegati approvato con ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.
4. Invitalia, in qualità di soggetto gestore, ha l'incarico di realizzare le seguenti attività:
 - a. gestione della misura, inclusi la predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla disciplina di legge in materia di aiuti di stato, il supporto in materia, la gestione delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali ad essi relative;
 - b. promozione;
 - c. assistenza tecnico-gestionale (tutoring) e informativa;
 - d. trasmissione ai Soggetti attuatori degli esiti delle istruttorie condotte e dei provvedimenti di concessione adottati;
 - e. stipula dei contratti;
 - f. erogazione delle agevolazioni;
 - g. monitoraggio, rendicontazione e reporting;
 - h. eventuale revoca dei finanziamenti, nei casi previsti;
 - i. gestione dell'eventuale contenzioso inerente i finanziamenti in oggetto, per quanto di competenza.

5. In particolare, nelle attività di cui al comma 4 sono ricompresi gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria e la valutazione delle domande e l'erogazione delle agevolazioni, nonché tutti gli ulteriori adempimenti a queste connessi.
6. Le attività descritte al comma 4 del presente articolo sono svolte da Invitalia fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al termine delle operazioni connesse alla gestione dei finanziamenti erogati.
7. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Ordinanza, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e sentiti i Soggetti attuatori, della collaborazione di consulenti o anche di soggetti/società esterni, laddove ne ricorra la necessità in funzione delle specifiche modalità attuative degli interventi previsti.
8. Per le attività di promozione, di assistenza tecnico-gestionale Invitalia si avvale della collaborazione di agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali indicate dalle Amministrazioni titolari a seguito di intese con le amministrazioni regionali. I rapporti di collaborazione sono disciplinati in appositi atti convenzionali sottoscritti da Invitalia e le agenzie e/o finanziarie e/o società in house regionali. La remunerazione connessa a tali rapporti di collaborazione rientra all'interno del corrispettivo riconosciuto a Invitalia.

Art. 5

(Aiuti di stato)

1. Il Soggetto gestore opera nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GBER, del Regolamento de minimis, del Quadro temporaneo e del Quadro temporaneo Ucraina, e in particolare:
 - a. per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e delle intensità di aiuto ivi stabilite;
 - b. per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 17 del Regolamento GBER;
 - c. per la concessione degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 28 e 29 del Regolamento GBER;
 - d. per la concessione degli aiuti alle PMI in fase di avviamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 22 del Regolamento GBER;
 - e. per la concessione degli aiuti ai sensi del Quadro temporaneo, nel rispetto della sezione 3.13;
 - f. per la concessione di aiuti ai sensi del Quadro temporaneo Ucraina nel rispetto della sezione 2.1;

g. per la concessione degli aiuti a titolo di *de minimis*, secondo le disposizioni previste dal Regolamento n. 1407/2013.

Art. 6

(Attuazione)

1. Il Commissario straordinario sisma 2016 provvede con decreto, d'intesa con la Struttura di missione sisma 2009, ad indicare al Soggetto gestore le date e le modalità di pubblicazione del bando, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande, in coerenza con il D.M. MEF del 15 luglio 2021, e approva altresì la relativa modulistica.
2. Fatte salve le disposizioni della presente Ordinanza, i bandi di cui all'Allegato 1, all'Allegato 2 e all'Allegato 3 disciplinano le modalità di attuazione per ciascun intervento agevolativo, ivi inclusa la definizione dei soggetti beneficiari, dei progetti ammissibili delle spese ammissibili, della forma e intensità delle agevolazioni, delle procedura di accesso, dei criteri di valutazione, delle concessione delle agevolazioni, dell'erogazione delle agevolazioni e delle procedure di monitoraggio, ispezioni e controllo, dei termini degli adempimenti.

Art. 7

(Misure di semplificazione)

1. Per l'attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 8

(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it)

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito

istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
On.le Avv. Giovanni Legnini

Allegato n. 1 all'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022

"BANDO B1.3.A"

"Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)"

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "Soggetto attuatore": ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all'art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) "Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016": comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) "PNC": il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
 - d) "PNRR": il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- e) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- f) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- g) “Quadro temporaneo di crisi”: il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890;
- h) “Soggetto gestore”: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
- i) “impresa danneggiata dal sisma”: ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;
- j) “Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 “: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016;
- k) “Disoccupati di lunga durata”: soggetti che: a. non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, oppure lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TU delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; b. non fanno parte, in qualità di soci ovvero di amministratori, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva; c. hanno presentato da almeno 12 mesi una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro -DID; d. hanno un’anzianità di disoccupazione calcolata secondo quanto previsto dalla circolare ANPAL 1/2019, pari a 365 giorni più 1 giorno;
- l) “Donne inattive”: donne che: a. non svolgono attività lavorativa o non sono titolari di partita IVA attiva; b. non fanno parte, in qualità di soci ovvero di amministratori, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
- m) “Altre spese di progetto”: spese di investimento e/o di gestione (limitatamente all’imponibile), ulteriori rispetto a quelle del programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazioni e non superiori all’importo del suddetto programma, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e inerenti alla realizzazione del progetto proposto;

- n) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando definisce una nuova linea di intervento diretta a sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nei Comuni delle aree dei sismi 2009 e 2016, anche con l’obiettivo di favorire l’attrazione ed il rientro di imprenditori “nuovi” e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell’incentivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando si articola nelle seguenti azioni:
 - a) Avvio di impresa (sostegno allo start up)
 - b) Sviluppo di impresa (sostegno all’ampliamento della capacità produttiva, all’ammodernamento tecnologico degli asset strumentali, alla diversificazione dell’offerta, all’integrazione a monte e/o a valle del processo produttivo dell’impresa richiedente).
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando è complessivamente pari a 100 (cento) milioni di euro a valere sulle risorse del PNC, equamente distribuite tra le due diverse modalità di valutazione “a sportello” ed “a graduatoria”, come previsto ai commi 1 e 2 dell’art.8. La dotazione complessiva del bando a graduatoria sarà ulteriormente accresciuta da eventuali risorse finanziarie disponibili residue (determinate considerando il valore richiesto complessivo delle domande afferenti allo sportello). In relazione alle modalità di impegno delle risorse finanziarie di cui alla dotazione sopra indicata sono previste le seguenti riserve:
 - a) al fine di incentivare il consolidamento delle imprese e delle attività professionali già attive nell’area di intervento, anche con l’obiettivo di preservarne i livelli occupazionali, ovvero allo scopo di promuovere processi di reshoring, il 60% della dotazione finanziaria è riservata alla linea “sviluppo d’impresa”;
 - b) la sottomisura B.1.3.a, oggetto della ordinanza 14 del 30 dicembre 2021 e del presente bando, rientra all’interno della Sub Misura B1 “Sostegno agli investimenti” per la quale, come indicato nella ordinanza commissariale di riferimento, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai Comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai Comuni localizzati nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono, in tale ottica, imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all’articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L’Aquila e gli altri Comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. In fase di prima

applicazione, pertanto, la concessione delle agevolazioni, ed il correlato scorrimento delle domande presentate a valere sulla presente sottomisura, seguiranno la suddetta ripartizione finanziaria, salve successive rimodulazioni effettuate sulla base di apposite ordinanze commissariali eventualmente assunte, sulla base delle intese acquisite ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108, per riequilibrare le risorse finanziarie assegnate. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più Regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della Regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre Regioni.

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale del soggetto gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i liberi professionisti e le imprese:
 - a) in forma individuale ovvero in forma societaria (incluse le società cooperative);
 - b) costituite alla data di presentazione della domanda da non oltre 12 mesi per la linea "Avvio", ovvero da oltre 12 mesi per la linea "Sviluppo";
 - c) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
 - d) aventi sede legale ed operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016. Nel caso di progetti imprenditoriali presentati da attività già operative al di fuori delle aree dei crateri 2009 e 2016, l'ubicazione dell'iniziativa da agevolare all'interno dei territori obiettivo è riferita esclusivamente alla sede operativa interessata dal programma di investimento;

e) composte per almeno il 50% del numero dei “soci persone fisiche” da soggetti di età superiore a 18 anni e residenti nelle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 o che vi trasferiranno la residenza preliminarmente all’ammissione alle agevolazioni. Eventuali “soci persone giuridiche” non rilevano ai fini del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Per poter accedere alle agevolazioni, i soggetti di cui al punto 1 devono:

- a) essere regolarmente costituiti e, con la sola esclusione delle libere professioni, essere iscritti nel Registro delle imprese;
- b) non essere in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER, art. 2, punto 18, delle definizioni;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse;
- f) non essere incorsi nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- g) non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

3. Limitatamente alla linea Avvio, possono, altresì, accedere alle agevolazioni persone fisiche o gruppi di persone fisiche che intendono costituire un’impresa, purché essi, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui non sia dimostrata l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, nonché l’eventuale successiva acquisizione dei requisiti di accesso, con particolare riferimento alla residenza dei soggetti titolari o componenti l’impresa, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 deve essere dimostrato dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal precedente punto 3.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
6. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH e alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori.

Articolo 5

Progetti imprenditoriali

1. Sono agevolabili i programmi di investimento, da realizzare nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016, aventi per oggetto l'Avvio oppure lo Sviluppo di attività imprenditoriali o libero professionali nei seguenti settori:
 - a) produzione manifatturiera,
 - b) trasformazione dei prodotti agricoli,
 - c) fornitura di servizi,
 - d) attività turistiche e sportive,
 - e) commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente bando, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria di riferimento, le iniziative riconducibili ai settori:

- a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- b) carbonifero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Le agevolazioni di cui al presente bando non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

2. Per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:
 - a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA;

- b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 3 dell'art. 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
3. Per le imprese costituite da più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:
- a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 400.000 euro, al netto di IVA;
- b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
4. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato. Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi sulla base di apposita richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria prima della scadenza del termine sopra indicato. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione saranno rigettate.
5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda, pena la decadenza delle diverse istanze.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, sostenute dal soggetto beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dall'avvenuta costituzione e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- a) opere murarie e assimilate (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge);
- b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie;
- d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali;
- e) consulenze specialistiche e spese di costituzione;
- f) altre spese immateriali.

2. Con riferimento alle spese di cui al comma 1, si applicano, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui alla lettera a), sono agevolabili nel limite del 50 (cinquanta) per cento dell'investimento ammissibile. Rientrano in questa categoria di spesa le opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede operativa dell'iniziativa, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto della sede;
- nell'ambito delle spese di cui alla lettera b) rientrano anche:
 - œ indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma da agevolare;
 - œ le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa da agevolare. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi;
- nell'ambito delle spese di cui alla lettera c), rientrano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), a titolo di esempio, l'acquisto licenze d'uso SW, la progettazione e/o lo sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali, di App, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;
- rientrano tra le spese di cui alla lettera d) quelle relative a:
 - œ progettazione e/o sviluppo di soluzioni innovative per i prodotti/servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione/erogazione;
 - œ progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
 - œ acquisizione di know how finalizzato allo sviluppo di prodotti/servizi/processi ad alto contenuto tecnologico;
 - œ progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale;
 - œ ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming) e, più in generale, progettazione e sviluppo del visual/digital brand.

Questa categoria di spese è agevolabile entro il limite del 40 (quaranta) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che sia connessa all'investimento e funzionale all'attività proposta;

- le spese di cui alla lettera e) sono agevolabili entro il limite del 20 (venti) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività progettuale;

- le spese di cui alla lettera f) sono agevolabili entro il limite del 5 (cinque) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta.

Per la linea "Avvio" il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo (eventualmente integrato dalle spese sostenute nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, non rientranti comunque nel programma agevolabile) deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start up dell'iniziativa.

Per la linea "Sviluppo" il programma di spesa può consistere in singole immobilizzazioni, purché in grado di implementare un progetto di ampliamento della capacità produttiva, diversificazione aziendale, efficientamento, integrazione a monte e/o a valle.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda di agevolazione;
- b) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e figurare nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni;
- c) essere sostenute per l'acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa nell'unità produttiva destinataria delle agevolazioni, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, ma comunque nell'ambito dei territori di applicazione dell'incentivo, purché utilizzati a vantaggio esclusivo dell'impresa beneficiaria e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente;
- d) essere sostenute per l'acquisto di beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 (venticinque) per cento, dai medesimi altri soggetti;
- e) essere pagate direttamente dalla beneficiaria tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla stessa.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;

- b) relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali;
- c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

Articolo 7

Forma e misura dell’aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento de minimis. Alle imprese che nei tre anni precedenti la presentazione della domanda hanno già percepito agevolazioni ai sensi del Regolamento de minimis per un ammontare non compatibile con l’intensità di aiuto di cui al successivo comma 2, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’art. 22 del GBER, sempreché le imprese stesse soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. Le imprese che presentano domanda di agevolazione a valere sulla linea Sviluppo possono optare, laddove ne ricorrano le condizioni, per il Quadro temporaneo di crisi. Per accedere alle disposizioni di cui al presente comma, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione in cui si afferma che l’impresa ha subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.
2. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, per un importo massimo fino a:
 - a) l’80 (ottanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Avvio;
 - b) il 50 (cinquanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Sviluppo.
3. Sono previste le seguenti maggiorazioni dell’intensità di aiuto di cui al precedente comma 2:
 - a) per la linea Avvio è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10 (dieci) per cento della spesa ammissibile e nel limite previsto dal regime di aiuti di riferimento, alle iniziative che prevedono il coinvolgimento tra i soci, per almeno il 50% del numero complessivo degli stessi, di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1) disoccupati di lunga durata;
 - 2) donne inattive;
 - 3) soggetti residenti in territori diversi da quelli rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016, al fine di incentivare il trasferimento nelle aree dei crateri sismici del Centro Italia ed incrementare il numero dei residenti nell’ambito delle stesse;

- b) per la linea Sviluppo è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10 (dieci) per cento della spesa ammissibile e nel limite previsto dal regime di aiuti di riferimento, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti due requisiti:
- 1) essere già operanti nei territori del *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016* alla data del 18 gennaio 2017;
 - 2) avere conseguito un fatturato, nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, almeno pari al 50% di quello relativo all'annualità 2019.

Articolo 8

Procedure di accesso alle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate da imprese danneggiate dal sisma i contributi di cui al presente bando sono concessi, a valere sulla linea Sviluppo, sulla base di una procedura valutativa a sportello; le domande sono valutate dal Soggetto gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Per le restanti domande di agevolazione, non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1, al termine della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni delle suddette domande, e solo in presenza di risorse finanziarie disponibili, determinate anche considerando il valore complessivamente richiesto nell'ambito della procedura di cui al comma 1, è predisposta, con le modalità descritte nell'Allegato n. 3 al presente bando, una graduatoria di ammissione alle agevolazioni nei limiti della relativa dotazione finanziaria.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando.
4. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, al Soggetto gestore, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica e nei termini fissati con successivo provvedimento adottato dal Commissario straordinario, utilizzando gli schemi e la modulistica pubblicati con congruo anticipo dal Soggetto gestore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Soggetto attuatore, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 9

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione

1. Con riferimento alle domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 8, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11 del presente bando e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.
2. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento. Il Commissario Straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che trasmette al Soggetto gestore ai fini dell'attuazione.
5. Con riferimento alle domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 8, il Soggetto gestore, scaduto il termine di presentazione delle domande, avvia l'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Terminata l'istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, il Soggetto gestore provvede ad un

primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11 e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte ammissibili, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.

6. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 10

Provvedimento di concessione

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione che individua le caratteristiche del progetto ammesso e l'ammontare delle agevolazioni concesse, regola i tempi e le modalità di attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa beneficiaria ed i motivi di revoca.
2. Per i progetti ammessi con la procedura a graduatoria, le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione utile anche in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.
3. Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza della domanda di agevolazione, l'impresa beneficiaria restituisce a mezzo PEC il provvedimento stesso controfirmato digitalmente dal legale rappresentante.

Articolo 11

Criteri di valutazione

1. Per le domande di agevolazione presentate da imprese danneggiate dal sisma sulla base della procedura a sportello di cui all'art. 8, comma 1, il Soggetto gestore effettua l'esame di merito di cui all'art. 9, comma 1, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - credibilità dell'impresa proponente valutata in rapporto alle pregresse performance economico-occupazionali, ovvero alla sua solidità patrimoniale;

- validità dell'attività imprenditoriale proposta e sua coerenza con il mercato di riferimento;
- validità del programma di investimento, e dunque della descrizione delle spese programmate in coerenza con l'attività proposta;
- copertura finanziaria dell'investimento, redditività dell'iniziativa e cofinanziamento al progetto.

Per ciascuno dei suddetti criteri viene assegnato un punteggio sulla base di quanto previsto nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2 al presente bando.

2. Per le domande di agevolazione presentate sulla base della procedura a graduatoria di cui all'art. 8, comma 2, il Soggetto gestore effettua l'esame di merito di cui all'art. 9, comma 5 sulla base della griglia dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3 al presente bando.

Articolo 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate su richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due o in un'unica soluzione. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate nel presente bando. L'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate costituisce motivo di improcedibilità della stessa.
2. La prima richiesta di erogazione, di importo almeno pari al 50 (cinquanta) per cento del programma di spesa ammesso alle agevolazioni e non superiore all'80 (ottanta) per cento del medesimo programma, avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore, anche non quietanzati, relativi a forniture già effettuate; non sono, pertanto, erogabili agevolazioni a fronte di fatture relativi ad acconti finanziari.
3. La richiesta in esame deve essere accompagnata da evidenze utili a dimostrare l'avvenuta quietanza di eventuali Altre spese di progetto di importo almeno pari allo stato di avanzamento del progetto espresso in termini percentuali rispetto agli importi complessivamente ammessi. Si intendono sospesi, in attesa delle verifiche da effettuarsi a conclusione del programma di spesa ammesso, gli importi rendicontati eccedenti la quota parte di altre spese di progetto quietanzata.
4. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante:
 - a) la disponibilità dei locali idonei all'esercizio dell'attività oggetto dell'iniziativa finanziata. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno a 5 anni;
 - b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;

- c) l'evidenza dell'eventuale sostenimento delle Altre spese di progetto corrispondenti alla percentuale del SAL presentato.
5. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
6. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo o in unica soluzione deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa; nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. Il mancato rispetto del dianzi citato termine comporta la revoca dell'agevolazione.
7. La verifica di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata anche con riferimento alla richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo. Qualora l'esito di tale verifica evidenzi la quietanza di Altre spese di progetto di importo inferiore a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di agevolazione, si procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso.
8. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in unica soluzione, oltre alla documentazione richiamata al precedente comma 4, quella attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
9. L'erogazione del contributo a fondo perduto a saldo presuppone l'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e del sopralluogo di monitoraggio, da effettuarsi anche sulla base di un campione appositamente selezionato, degli investimenti realizzati, finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono, altresì, verificati:
- a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa;
 - b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
 - c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
 - d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
 - e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;

- f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
10. Successivamente all'esito positivo delle suddette verifiche, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione a saldo del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa presentata risultata ammissibile alle agevolazioni.
11. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina l'improcedibilità della richiesta di erogazione.
12. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato. Eventuali riduzioni del programma di spesa, aventi un'incidenza superiore al 40% del totale ammesso alle agevolazioni, comportano in ogni caso la revoca delle agevolazioni concesse.

Articolo 13

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Variazioni

1. Le variazioni di localizzazione e/o di composizione del soggetto beneficiario devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e ai necessari adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. Il Soggetto gestore, anche sulla base della documentazione integrativa eventualmente richiesta, valuta la variazione proposta verificando che la stessa non comporti modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e procede a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione; fino alla predetta autorizzazione, l'erogazione delle agevolazioni risulta sospesa. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di disporre la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni non preventivamente autorizzate, oppure di variazioni intervenute prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dalla concessione delle agevolazioni che riguardano elementi oggetto di premialità in termini di assegnazione di punteggi aggiuntivi, e in tutti gli altri casi di cui all'art. 15.
4. Relativamente al programma di investimento ritenuto agevolabile, è data facoltà ai soggetti beneficiari di effettuare variazioni, nei limiti dell'importo massimo delle spese ammesse alle agevolazioni e nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalle categorie a), d), e) ed f). Dette variazioni, che possono anche comportare rimodulazioni della spesa complessiva tra le diverse categorie di spesa, non sono soggette a preventiva

autorizzazione da parte del Soggetto gestore; le stesse sono oggetto di valutazione a completamento del programma di investimento, in termini di funzionalità e di coerenza rispetto all'iniziativa da realizzare.

Articolo 15

Revoche

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle a delle agevolazioni concesse qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
 - b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 13;
 - e) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 14, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
 - h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - j) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
 - k) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal presente bando ovvero dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai

sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

- l) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Fatta salva l'attuazione dell'intervento oggetto del presente bando ai sensi e nei limiti del regolamento GBER ovvero del regolamento de minimis, l'operatività delle disposizioni di cui ai predetti articoli è subordinata alla comunicazione alla Commissione europea dei regimi di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Soggetto Gestore www.invitalia.it e sul sito istituzionale dei Soggetti attuatori.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al bando sarà pubblicata sui predetti siti istituzionali. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1

al Bando B1.3. a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a)”

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collaromele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO

1. Barette (AQ);
2. Cagnano Amiterno (AQ);
3. Pizzoli (AQ);
4. Farindola (PE);
5. Castelcastagna (TE);
6. Colledara (TE);
7. Isola del Gran Sasso (TE);
8. Pietracamela (TE);
9. Fano Adriano (TE)

Allegato n. 2

al Bando B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a – Procedura a sportello)”

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

critero a)	PROFILO SOGGETTO PROPONENTE	Pt.
<i>a.1) Business history dell'impresa, con particolare riferimento ai trend occupazionali e economico-patrimoniali (fatturato, redditività, indebitamento e capitale netto) generati dal sistema d'offerta già implementato</i>	Trend negativo, pur tenendo conto dell'impatto degli eventi sismici	0
	Trend neutro	2
	Trend positivo, tenuto anche conto dell'impatto degli eventi sismici	4
	<i>Le imprese con almeno un bilancio depositato (da allegare alla domanda di agevolazione) possono richiedere, in alternativa al criterio a.1), di essere valutate sulla base del criterio/punteggio di seguito riportato.</i>	
<i>a.1 bis) Solidità patrimoniale</i>	Copertura Finanziaria delle Immobilizzazioni: CFI= (patrimonio netto + debiti a m/l termine)/totale immobilizzazioni:	
	CFI≤0%	0
	0%<CFI<100%	cflx6
	CFI≥100%	6
critero b)	IDEA IMPRENDITORIALE E MERCATO	
	Descrizione generica dell'idea imprenditoriale, sufficientemente esposta solo in rapporto al settore di attività	N.A.
	Adeguate descrizione del settore di attività e dei prodotti/servizi offerti	1
	Descrizione puntuale del settore di attività, dei prodotti/servizi offerti e dei target di clientela	2

critério c)	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	
<i>c.1) Articolazione del programma di investimento</i>	Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di investimento	N.A.
	Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e rispetto ai relativi importi) le macrovoci in cui si articola il programma di investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso	2
	Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna immobilizzazione da acquisire	4
<i>c.2) Ammissibilità della spesa</i>	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano inferiori al 60% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	0
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 60% e il 70% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	1
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 70% e l'80% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	2
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra l'80% e il 90% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	3
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano almeno pari al 90% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	4
critério d)	SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	
<i>d.1) Previsioni economiche</i>	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta negativo in corrispondenza di contrazioni, anche poco significative, del fatturato previsionale	0
	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta positivo anche in corrispondenza di contrazioni del fatturato previsionale	2
	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta positivo anche in corrispondenza di significative contrazioni del fatturato previsionale	4
<i>d.2) Copertura del fabbisogno finanziario</i>	Copertura del fabbisogno finanziario, associato alla realizzazione dell'iniziativa, non sufficientemente dimostrata, anche in rapporto al grado di dettaglio e all'attendibilità delle informazioni fornite.	0
	Copertura del fabbisogno finanziario, associato alla realizzazione dell'iniziativa, sufficientemente avvalorata, anche in rapporto al grado di dettaglio e all'attendibilità delle informazioni fornite.	2
Critério e) Cofinanziamento al progetto		
Asp= Importo altre spese di progetto indicato in domanda Inv= Importo totale programma di investimento da agevolare, al netto di IVA		[Asp/Inv]x10

Premialità	Pt.
Territorialità: sede operativa localizzata nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e/o nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	2
Fasce deboli del mkt del lavoro: titolari attività individuali under 30 o over 50, oppure compagini che prevedono la presenza, in maggioranza numerica, di under 30 o over 50	1
Traiettorie di sviluppo del Pnrr: attività da agevolare ascrivibili ai codici Ateco 38, 39, 58, 59, 62, 63, 72, 81, 87, 88, 90, 91	1
Imprese energivore presenti nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	1

Soglia di ammissibilità alle agevolazioni:

- o **punteggio complessivo ≥ 16**
- o **punteggio b) e c1) > 0**

Allegato n. 3

al Bando B1.3. a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a – Procedura a graduatoria)”

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

critério a)	RISPONDEZA DEL PROGRAMMA DI SPESA AGLI OBIETTIVI DEL BANDO	
		Pt.
<i>a.1) Localizzazione iniziativa</i>	Sede operativa localizzata nei Comuni maggiormente colpiti del Cratere 2016 e/o nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	
	no	0
	si	3
<i>a.2) Soggetti proponenti</i>	Titolari attività individuali, ovvero compagini che prevedono la presenza, in maggioranza numerica, di under 30 o over 50	
	no	0
	si	2
<i>a.3) Traiettorie di sviluppo PNRR</i>	Attività ascrivibili ai codici Ateco 38, 39, 58, 59, 62, 63, 72, 81, 87, 88, 90, 91	
	no	0
	si	2
<i>a.4) Fabbisogni produttivi</i>	Imprese energivore presenti nell’elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	
	no	0
	si	1

critério b)	PROFILO SOGGETTO PROPONENTE	
	<i>Attività individuali</i>	Pt.
<i>b.1) Grado di approfondimento e di pertinenza delle informazioni fornite nel format di domanda per avvalorare la coerenza del profilo formativo e/o esperienziale dei soggetti proponenti rispetto al progetto da realizzare</i>	Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: non sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e/o professionale del proponente sia coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	0
	Profilo formativo o esperienze lavorative del proponente sufficientemente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo o le esperienze professionali in capo al proponente risulta/no coerente/i con l'attività da intraprendere/consolidare, così da avvalorare il corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	2
	Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e professionale del proponente sia coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, risulta dimostrato il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	4
	<i>Società</i>	
	Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: le informazioni fornite non hanno evidenziato, in capo ad alcuno dei soci, un percorso formativo o professionale coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	0
	Profilo formativo o esperienze lavorative della compagine societaria, in rapporto ad almeno uno dei soci, adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo/professionale non risulta essere, per la totalità dei soci, del tutto coerente con l'attività da intraprendere/consolidare.	2
	Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo e le esperienze professionali in capo alla totalità dei soci risultano coerenti con l'attività da intraprendere/consolidare, garantendo il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	4
	<i>Le imprese con almeno un bilancio depositato (da allegare alla domanda di agevolazione) possono richiedere, in alternativa al criterio b.1), di essere valutate sulla base del criterio/punteggio di seguito riportato.</i>	
<i>b.1 bis) Solidità patrimoniale</i>	Copertura Finanziaria delle Immobilizzazioni: CFI= (patrimonio netto + debiti a m/l termine)/totale immobilizzazioni:	
	CFI≤0%	0
	0%<CFI<100%	cflx6
	CFI≥100%	6

critério c)	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	
<i>c.1) Grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento</i>	Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare corredati da almeno due preventivi di spesa e l'importo totale del programma di investimento oggetto di richiesta di contributo PPI= (imponibile preventivi di spesa/imponibile programma di investimento)x5	0-5
<i>c.2) Incidenza investimenti produttivi</i>	Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare direttamente produttivi (lettere b), c) e d) dell'art. 6, comma 1 del bando) e l'importo totale del programma di investimento oggetto di richiesta di contributo IIP= (imponibile investimenti produttivi/imponibile programma di investimento)x10	0-10
<i>c.3) Articolazione del programma di investimento</i>	Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di investimento	0
	Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e rispetto ai relativi importi) le macrovoci in cui si articola il programma di investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso	2
	Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna immobilizzazione da acquisire	4
<i>c.4) Ammissibilità della spesa</i>	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano inferiori al 60% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	0
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 60% e il 70% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	1
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 70% e l'80% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	2
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra l'80% e il 90% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	3
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano almeno pari al 90% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	4
Criterio d) Cofinanziamento al progetto		
Asp = Importo altre spese di progetto indicato in domanda Inv= Importo totale programma di investimento da agevolare, al netto di IVA		[Asp/Inv]x10

“BANDO B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Soggetto attuatore”: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- b) “Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
- c) “Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016”: i Comuni indicati all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- d) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- e) “*DNSH*”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“*Do no significant harm*”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) “impresa danneggiata dal sisma”: ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;

- g) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- h) “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- i) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall’allegato I del Regolamento GBER;
- j) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- k) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l) “Quadro temporaneo Ucraina”: il «Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;
- m) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- n) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- o) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando istituisce un regime di aiuti finalizzato a dare attuazione alla misura “B 1.3 Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive”, prevista dal PNC, diretta al sostegno di programmi innovativi di sviluppo aziendale da realizzare nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando disciplina:
 - a) al Capo II, l'intervento diretto all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all'individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI;
 - b) al Capo III, l'intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione.
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando, complessivamente pari a 58.000.000,00 (cinquantotto milioni) di euro a valere sulle risorse del PNC, è così ripartita:
 - a) per gli interventi di cui al Capo II: 8.000.000,00 (dieci milioni) di euro;
 - b) per gli interventi di cui al Capo III: 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue:
 - a) 33% (trentatre per cento) ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
 - b) 67% (sessantasette per cento) ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.

Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009.

Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

5. Il Soggetto attuatore, in funzione dei risultati di attuazione del presente bando, può procedere alla riprogrammazione delle risorse non utilizzate, sulla base delle intese assunte ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente bando, il Soggetto attuatore si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
2. Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Soggetto gestore e dei Soggetti attuatori.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di una sede operativa oggetto del programma di investimento nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a;
 - b) avere almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n.1a, fatto salvo quanto previsto alla lettera a), con riferimento alle imprese non residenti;
 - c) non essersi trovate, alla data del 31 dicembre 2019, in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- f) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. Sono escluse dalle agevolazioni del presente bando le PMI che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore finanziario e assicurativo.

CAPO II

VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA

Intervento diretto all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all'individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI

Articolo 5

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 4 finalizzate all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica – erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente – per la definizione di un percorso di innovazione diretto all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, processo o servizio e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita digitale e organizzativa.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i servizi specialistici di cui al comma 1, devono prevedere un percorso di innovazione con almeno una delle seguenti finalità:

- a) definire un percorso personalizzato di sviluppo innovativo (taylor made) diretto a migliorare la capacità competitiva dell'impresa attraverso l'introduzione di innovazioni di processo, innovazioni di prodotto e/o innovazioni organizzative in relazione alle specifiche potenzialità dell'impresa;
- b) definire un percorso di miglioramento delle capacità digitali dell'impresa, che le consentano di progredire nella transizione digitale dei propri processi produttivi;
- c) definire un percorso di miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa, che le consentano di progredire nella transizione ecologica dei propri processi produttivi.

3. Il contenuto e le finalità delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). Nell'ambito delle attività previste dal predetto contratto devono essere, in ogni caso, individuate, in funzione delle finalità di cui al comma 2, le seguenti attività:

- a) analisi dei processi produttivi e degli asset aziendali al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'impresa in termini di capacità competitiva, i benchmark di riferimento, il posizionamento dell'impresa anche in termini di digitalizzazione e di impatto ambientale;
- b) individuazione del fabbisogno dell'impresa per il corretto svolgimento del piano di sviluppo, sia in termini di competenze (esterne ed interne) sia in termini di beni materiali e immateriali;
- c) definizione di un progetto di innovazione diretto a individuare in maniera puntuale le specifiche per l'implementazione dello stesso, supportando i processi di innovazione, di trasformazione tecnologica e digitale, anche attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di transizione ecologica.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di consulenza specialistici di cui all'articolo 5, comma 1, che devono:
- a) essere erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente. Per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende un manager in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di innovazione e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l'elenco dei progetti realizzati negli ultimi 5 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione;
 - b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 13, avente una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi, fermo restando che le

spese connesse alle prestazioni di consulenza specialistica devono essere sostenute nonché i pagamenti effettuati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione delle agevolazioni, entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla PMI beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I servizi oggetto dell'agevolazione devono essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla PMI beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a imposte e tasse e quelle per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo II assumono la forma della sovvenzione nella misura pari all'80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili indicate all'articolo 6 e nel limite dei seguenti massimali:
 - a) 30.000 (trentamila) euro per le microimprese;
 - b) 40.000 (quarantamila) euro per le piccole imprese;
 - c) 50.000 (cinquantamila) euro per le medie imprese.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento GBER.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concesse ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

Articolo 8

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri di valutazione, come definiti nell'allegato n. 2, e delle maggiorazioni riconoscibili alle iniziative, disciplinate nel medesimo allegato:
 - a) **copertura finanziaria delle immobilizzazioni**, da calcolare sulla base del rapporto tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, come

desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";

b) **produttività del fattore lavoro**, da calcolare sulla base del rapporto tra valore aggiunto desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi, e il numero medio di addetti riferito al medesimo esercizio cui si riferisce il predetto bilancio o la predetta dichiarazione dei redditi. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore aggiunto (VA) è determinato come differenza tra la somma della Voce A.1 "Valore della produzione per ricavi delle vendite e prestazioni" e della Voce A.2 "Valore della produzione per variazioni delle rimanenze iniziali e finali" e le seguenti voci:
 - ☞ Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - ☞ Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - ☞ Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

c) **impatto innovativo atteso in funzione dell'attività economica svolta dall'impresa**, da valutare sulla base del codice ATECO 2007 prevalente comunicato al Registro delle imprese;

d) **numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente**, come risultanti da visura camerale del soggetto proponente.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, al punteggio determinato ai sensi del comma 1 possono essere riconosciute, sulla base di quanto riportato in allegato n. 2, le maggiorazioni connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione dell'impresa richiedente ad una rete d'impresa, come desumibile dai dati comunicati al Registro delle imprese;
- b) ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 di cui all'allegato n. 1b oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a prima del 18 gennaio 2017;

- c) impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità).

CAPO III

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE

Intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione

Articolo 9

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono essere diretti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI ricadenti nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a, tramite l'implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo o innovazioni dell'organizzazione finalizzate ad introdurre nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi ovvero al notevole miglioramento di prodotti, processi o modelli organizzativi esistenti.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a;
 - b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantomila) e non superiori a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), al netto di IVA;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 13;
 - d) avere una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16.
3. I progetti di innovazione possono riguardare l'implementazione del percorso di sviluppo innovativo definito con l'intervento agevolativo di cui al Capo II ovvero riguardare un progetto di innovazione autonomamente predisposto dal soggetto proponente coerente con le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente bando. I progetti di innovazione devono prevedere un piano di sviluppo contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) elementi descrittivi dell'impresa proponente e dei relativi fabbisogni di innovazione;
 - b) costi e finalità del progetto di innovazione;
 - c) risultati attesi e impatto del progetto di innovazione.

4. I progetti di innovazione possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, realizzati da un massimo di cinque PMI co-proponenti, qualora l'integrazione consenta alle PMI proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali progetti integrati devono:
- a) prevedere che gli investimenti di ciascuna PMI co-proponente rispettino i limiti di cui al comma 2, lettera b);
 - b) essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Il contratto di rete deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto di innovazione proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - 1) la suddivisione delle competenze;
 - 2) una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di innovazione proposti;
 - 3) l'individuazione, nell'ambito delle PMI proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Soggetto gestore, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente bando.

Articolo 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i costi relativi a:
 - a) le spese di personale;
 - b) strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, diversi da quelli eventualmente già agevolati ai sensi del Capo II del presente bando;
 - e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, con i seguenti limiti:
 - 1) 25% (venticinque per cento) delle spese complessive ammissibili per le microimprese;
 - 2) 20% (venti per cento) delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese;
 - 3) 15% (quindici per cento) delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.
2. Qualora il progetto di innovazione di cui all'articolo 9 si inserisca in un più ampio programma di investimenti realizzato dall'impresa e funzionale alla realizzazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti

- nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi sostenuti per l'acquisizione degli strumenti e delle attrezzature di cui al comma 1, lettera b), afferenti al periodo eccedente l'utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione rappresentano spese ammissibili alle agevolazioni qualora strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui ai commi 1 e 2 devono essere sostenute e pagate direttamente dalla PMI beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla PMI beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.
 4. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 13.
 5. È escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma.

Articolo 11

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti di innovazione di cui al presente Capo III assumono la forma della sovvenzione nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili.
2. In relazione alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 29 del regolamento GBER per i costi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 28 del medesimo regolamento GBER per i costi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
3. In relazione alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento GBER per gli investimenti realizzati nelle aree 107.3.c) individuate dalla carta degli aiuti ovvero dall'articolo 17 del regolamento GBER nelle restanti aree. Su richiesta dell'impresa è fatta salva la possibile applicazione delle disposizioni di cui al regolamento de minimis o del Quadro temporaneo Ucraina, compatibilmente con i limiti temporali connessi alla validità del medesimo e subordinatamente alla notifica alla Commissione europea e successiva approvazione da parte della medesima di uno specifico regime di aiuti.
4. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concesse ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

Articolo 12

Criteria di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri di valutazione, come definiti, unitamente alle maggiorazioni riconoscibili, per la procedura a graduatoria nell'allegato n. 3 e per la procedura a sportello nell'allegato n. 4 che riporta, altresì, le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni:

a) **Caratteristiche del soggetto proponente**, valutato sulla base dei seguenti elementi, desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni. Tale indicatore è definito come rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari. Tale indicatore è determinato come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - ☞ Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - ☞ Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - ☞ Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - ☞ Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria. Tale indicatore è determinato come rapporto dato dai mezzi propri sul

totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Totale Passivo”.

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Tale indicatore è determinato come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto ii;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”.

b) **Qualità della proposta progettuale**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- Fattibilità tecnica. Tale indicatore è determinato come rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda;
- Sostenibilità economico del progetto. Tale indicatore è determinato come rapporto tra il margine operativo lordo (MOL), determinato come indicato al precedente punto ii della lettera a), e il totale spese ammesse;
- Qualità del progetto. Tale indicatore è determinato sulla base del grado di innovazione del progetto.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, al punteggio determinato ai sensi del comma 1 possono essere riconosciute, sulla base di quanto riportato nell'allegato n. 3 ovvero nell'allegato n. 4, le maggiorazioni connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

- ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 di cui all'allegato n. 1b oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a prima del 18 gennaio 2017;
- impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità);
- imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti;
- progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati;

- e) progetto di innovazione proposto da un'impresa energivora o gasivora.
3. Nel caso di progetti integrati di cui all'articolo 9, comma 4, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1 e le maggiorazioni di punteggio di cui al comma 2, sono ricavati come media di quelli riferiti a ciascuna PMI proponente ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili relativi a ciascuna di esse rispetto a quelli complessivi del progetto ritenuto ammissibile. Al valore determinato ai sensi del presente comma è aggiunta la maggiorazione prevista dall'allegato n. 3 ovvero dall'allegato n. 4 per la realizzazione di progetti integrati.

CAPO IV

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Articolo 13

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, per le iniziative di cui al Capo II, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria e, per le iniziative di cui al Capo III, sulla base di una procedura valutativa a sportello per le domande presentate dalle imprese danneggiate dal Sisma e di una procedura a graduatoria aperta a tutte le imprese beneficiarie, da definire successivamente alla chiusura dello sportello sulla base delle risorse disponibili. Le modalità di attuazione delle suddette procedure sono indicate all'articolo 14 per quanto attiene al procedimento a graduatoria e all'articolo 15 per quanto attiene alla procedura a sportello. Nel caso di progetti integrati di cui all'articolo 9, comma 4, ai fini dell'accesso alla procedura valutativa a sportello è sufficiente che almeno una delle PMI co-proponenti possenga la qualifica di impresa danneggiata dal Sisma.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica nei termini definiti con successivo provvedimento del Commissario Straordinario utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto gestore e pubblicati con congruo anticipo rispetto alla predetta data.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. Ciascuna PMI può presentare una sola domanda per l'accesso alle agevolazioni previste da ciascun Capo del presente bando, fatta salva, per il Capo III, l'eventuale ripresentazione della domanda nell'ambito della procedura a graduatoria a seguito dell'esito negativo dell'attività istruttoria relativa al procedimento a sportello.

Articolo 14

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione in caso di procedimento a graduatoria

1. Il Soggetto gestore, scaduto il termine di presentazione delle domande, avvia l'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Terminata l'istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 8 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo II e all'articolo 12 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo III - applicando i parametri per ciascuno di essi specificati rispettivamente nell'allegato n. 2 e nell'allegato n. 3 e i relativi punteggi ivi previsti - e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte ammissibili, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri. Nel caso di progetti integrati presentati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il Soggetto gestore procede alle verifiche di cui al presente comma relativamente a ciascuna PMI co-proponente; nel caso in cui le verifiche si concludano con esito parzialmente negativo, la conclusione con esito positivo delle valutazioni è condizionata alla verifica della capacità del programma integrato residuale di apportare gli effettivi vantaggi competitivi indicati in sede di accesso.
2. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette senza indugio alla Cabina di Coordinamento integrata.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 15

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione in caso di procedimento a sportello

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 12 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo III - applicando i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 4 e i relativi punteggi e le soglie minime ivi previsti - e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri. Nel caso di progetti integrati presentati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il Soggetto gestore procede alle verifiche di cui al presente comma relativamente a ciascuna PMI co-proponente; nel caso in cui le verifiche si concludano con esito parzialmente negativo, la conclusione con esito positivo delle valutazioni è condizionata alla verifica della capacità del programma integrato residuale di apportare gli effettivi vantaggi competitivi indicati in sede di accesso.
2. Il Comitato di valutazione di cui all'articolo 14, comma 2, opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento.
5. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 16

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate nell'ambito dei procedimenti a graduatoria, il Soggetto gestore procede, sulla base della graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, ad adottare, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, un provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni, da pubblicare sul sito internet www.invitalia.it.
2. Per le domande di agevolazione presentate nell'ambito del procedimento a sportello per le quali sia stata deliberata l'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 15, comma 4, il Soggetto gestore adotta, entro

- 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il provvedimento di concessione delle agevolazioni che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.
3. Preordinatamente alla concessione dei contributi di cui al presente bando, il Soggetto gestore provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.

Articolo 17

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento presentate dal soggetto beneficiario, con le modalità indicate dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it e utilizzando gli schemi resi disponibili sul medesimo sito.
2. Le agevolazioni concesse a valere sul Capo II sono erogate, in un'unica soluzione, al termine del periodo di utilizzo dei servizi di consulenza e previa verifica dell'effettiva definizione del progetto di innovazione sulla base delle informazioni rese nell'ambito di una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato, redatta secondo lo schema pubblicato nel sito internet di cui al comma 1, eventualmente corredata da documentazione inerenti alle attività progettuali. La richiesta di erogazione deve essere presentata al Soggetto gestore entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 16.
3. Le agevolazioni concesse a valere sul Capo III sono erogate in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Le erogazioni effettuabili in relazione ai predetti stati avanzamenti lavori non possono in ogni caso eccedere il 90% (novanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. A tal fine, il Soggetto gestore trattiene dalle richiamate erogazioni un importo pari al 10% (dieci per cento) delle agevolazioni di volta in volta spettanti, che verrà erogato all'impresa in esito alle verifiche regolate dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, nonché l'eventuale ulteriore documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

5. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 7.
6. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del residuo 10% (dieci per cento) delle agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il Soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 5, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Articolo 18

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nei provvedimenti di concessione di cui all'articolo 16.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite con i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal Soggetto gestore.
4. Il Soggetto gestore provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 20

Revoche

1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal Capo II, il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
 - b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 18;
 - e) si verificano variazioni ai sensi dell'articolo 19, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

- f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;
 - g) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.;
 - h) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di *DNSH*.
2. Per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti a comma 1, nonché qualora:
- a) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili allo stesso beneficiario;
 - b) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;
 - c) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa.
3. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire al Soggetto gestore l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.
4. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
5. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
6. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, applicando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. L'eventuale applicazione della disciplina di cui al Quadro temporaneo Ucraina è subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Soggetto gestore www.invitalia.it e dei Soggetti attuatori. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1a

Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

REGIONE ABRUZZO

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);

- 38. Fiastra (MC);
- 39. Fiordimonte (MC);
- 40. Gualdo (MC);
- 41. Penna San Giovanni (MC);
- 42. Pievebovigliana (MC);
- 43. Pieve Torina (MC);
- 44. San Ginesio (MC);
- 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
- 46. Sarnano (MC);
- 47. Ussita (MC);
- 48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA

- 49. Arrone (TR);
- 50. Cascia (PG);
- 51. Cerreto di Spoleto (PG);
- 52. Ferentillo (TR);
- 53. Montefranco (TR);
- 54. Monteleone di Spoleto (PG);
- 55. Norcia (PG);
- 56. Poggiodomo (PG);
- 57. Polino (TR);
- 58. Preci (PG);
- 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
- 60. Scheggino (PG);
- 61. Sellano (PG);
- 62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)

Allegato n. 1b

Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016

Elenco dei Comuni indicati all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario straordinario:

- **Abruzzo:** Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;
- **Lazio:** Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;
- **Marche:** Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;
- **Umbria:** Norcia, Cascia, Preci.

Allegato n. 2

Punteggi di accesso previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8

Tabella 1

Criterio di valutazione	Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio	Punteggio max
a) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$A \leq 0$	0	10
		$0 < A < 1,2$	$(a \cdot 10) / 1,2$	
		$A \geq 1,2$	10	
b) Produttività del fattore lavoro	Valore aggiunto/n. medio addetti	Interpolazione lineare (VA/ADD min; VA/ADD max)	5-15	15
c) Impatto innovativo atteso in funzione dell'attività economica svolta dall'impresa	Codice ATECO 2007 prevalente comunicato al Registro delle imprese	Estrattivo e Manifatturiero	10	10
		Servizi alle imprese	9	
		Turismo	8	
		Commercio	6	
		Altre sezioni	4	
d) Numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente	Numero di certificazioni come risultanti da visura camerale	3 o più certificazioni	5	5
		2 certificazioni	3	
		1 certificazione	1,5	
		0 certificazioni	0	

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 1, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 1
Partecipazione dell'impresa richiedente ad una rete d'impresa, come desumibile dai dati comunicati al Registro delle imprese	+2
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 prima del 18 gennaio 2017	+5
Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità)	+3

Allegato n. 3

Punteggi di accesso previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 12

Tabella 2

Criterio di valutazione		Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio		Punteggio max	
1. Caratteristiche del soggetto proponente	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$a \leq 0$	0		40	
			$0 < a < 1,2$	$(a*10) / 1,2$			
			$a \geq 1,2$	10			
	B - Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	$B \leq 2$	0			
			$2 < B < 10$	B			
			$B \geq 10$	10			
	C - Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	$C \leq 0$	0			
			$0 < C < 0,25$	$(C*10) / 0,25$			
			$C \geq 0,25$	10			
	D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	$D \leq 0$	0			
			$0 < D < 0,08$	$(D*10) / 0,08$			
			$D \geq 0,08$	10			
2. Qualità del progetto innovativo	E-Fattibilità tecnica	Rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda	$E < 0,67$	0		10	
			$0,67 < E < 1$	$(E - 0,67)*10 / 0,33$			
			$E = 1$	10			
	F- Sostenibilità economica del progetto	Rapporto tra il MOL e le spese ammesse	$F \leq 0$	0		20	
			$0 < F < 0,25$	$(F * 20) / 0,25$			
			$F \geq 0,25$	20			
	G - Qualità del progetto	Grado di innovazione del progetto	Collaborazione con Università ed Odr	Si	6		30
				No	0		
			Notevole miglioramento del modello organizzativo	2			
			<i>oppure</i>				
Notevole miglioramento di processo			3				
<i>oppure</i>							
Notevole miglioramento di prodotto	4						
<i>oppure</i>							

			Innovazione del modello organizzativo	6			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di processo	9			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di prodotto	12			
			Miglioramento delle capacità digitali dell'impresa	Si	6		
				No	0		
			Miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa	Si	6		
				No	0		
						100	

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 2, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 2
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei <i>Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016</i> oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei <i>Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016</i> prima del 18 gennaio 2017	+3,0
Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (<i>rating di legalità</i>)	+1,0
Imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti	+2,0
Progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati	+2,0
Impresa energivora	+2,0

Allegato n. 4

Punteggi di accesso e soglie minime applicabili previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 12

Tabella 3

Criterio di valutazione		Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio	Punteggio max	Soglia minima applicabile	
1. Caratteristiche del soggetto proponente	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$a \leq 0$	0	40	15	
			$0 < a < 1,2$	$(a*10) / 1,2$			
			$a \geq 1,2$	10			
	B - Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	$B \leq 2$	0			
			$2 < B < 10$	B			
			$B \geq 10$	10			
	C - Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	$C \leq 0$	0			
			$0 < C < 0,25$	$(C*10) / 0,25$			
			$C \geq 0,25$	10			
	D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	$D \leq 0$	0			
			$0 < D < 0,08$	$(D*10) / 0,08$			
			$D \geq 0,08$	10			
2. Qualità del progetto innovativo	E-Fattibilità tecnica	Rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda	$E < 0,67$	0	10	15	
			$0,67 < E < 1$	$(E - 0,67)*10 / 0,33$			
			$E = 1$	10			
	F- Sostenibilità economica del progetto	Rapporto tra il MOL e le spese ammesse	$F \leq 0$	0	20		
			$0 < F < 0,25$	$(F * 20) / 0,25$			
			$F \geq 0,25$	20			
	G - Qualità del progetto	Grado di innovazione del progetto	Collaborazione con Università ed Odr	Si	6		30
				No	0		

			Notevole miglioramento del modello organizzativo	2			
			<i>oppure</i>				
			Notevole miglioramento di processo	3			
			<i>oppure</i>				
			Notevole miglioramento di prodotto	4			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione del modello organizzativo	6			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di processo	9			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di prodotto	12			
			Miglioramento delle capacità digitali dell'impresa	Si	6		
				No	0		
			Miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa	Si	6		
				No	0		
						100	30

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 3, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 3
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei <i>Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016</i> oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei <i>Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016</i> prima del 18 gennaio 2017	+3,0

Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (<i>rating</i> di legalità)	+1,0
Imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti	+2,0
Progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati	+2,0
Imprese energivore	+2,0

Punteggio minimo applicabile	35
------------------------------	-----------

Allegato n. 3 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022

“Misura B.1.3 c: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Soggetto attuatore”*: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) *“Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”*: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) *“PMI”*: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall’allegato I del *Regolamento GBER*;
 - d) *“PNC”*: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al *PNRR*, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del *PNRR*;
 - e) *“PNRR”*: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - f) *“Quadro temporaneo”*: il «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) *“Quadro temporaneo Ucraina”*: il «*Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia*» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;

- h) *“regolamento de minimis”*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- i) *“regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- j) *“Soggetto gestore”*: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
- k) *“Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016”*: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016;
- l) *“impresa danneggiata dal sisma”*: si intende ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189/2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;
- m) *“DNSH”*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando definisce una nuova linea di intervento, dedicato alle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, diretta a sostenere nel territorio indicato l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate attraverso la creazione di micro, piccole e medie imprese o il rafforzamento di quelle esistenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando disciplina:
 - a) al Capo II, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti presentati da persone fisiche o società costituite da non più di 60 mesi;
 - b) al Capo III, i programmi di investimento volti al consolidamento di società costituite da oltre 60 mesi;
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente ordinanza complessivamente è pari a € 40 milioni a valere sulle risorse del PNC al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore, equamente distribuite tra le due diverse modalità di valutazione “a sportello” ed “a graduatoria”, come previsto ai punti 1 e 2 dell’art. 13. La dotazione complessiva del bando a graduatoria sarà ulteriormente incrementata da eventuali risorse finanziarie disponibili residue, determinate considerando il valore richiesto complessivo delle domande afferenti allo sportello. Una quota pari al 40% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree del cratere prima del 31/12/2015. La sottomisura B 1.3.c, oggetto della presente ordinanza, rientra all’interno

della Sub Misura B1 Sostegno agli investimenti per la quale, come indicato nelle premesse della presente ordinanza, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. In fase di prima applicazione, pertanto, la concessione delle agevolazioni, ed il correlato scorrimento delle domande presentate a valere sulla presente sottomisura, seguiranno la ripartizione finanziaria di cui al punto precedente, salvo successive rimodulazioni effettuate sulla base di apposite ordinanze commissariali che dovessero intervenire per riequilibrare le risorse finanziarie assegnate ai due crateri sismici. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, il *Soggetto attuatore* si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di una sede operativa oggetto del programma di investimento nelle aree dei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016* ;

- b) avere una sede operativa nelle aree dei *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*;
 - c) non essere in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal *Regolamento GBER Art. 2 punto 18 delle definizioni*;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
2. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini previsti dal presente bando, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche nei termini previsti dal presente bando.
5. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH e alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori.

CAPO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA NON PIÙ DI 60 MESI

Articolo 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività esistenti da parte di micro e piccole imprese costituite da non

oltre 60 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1 al presente bando, promossi nei settori di seguito elencati:
 - a) Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
 - b) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 - c) Commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).
3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
 - b) prevedere spese ammissibili non inferiori a 400.000,00 euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro;
 - c) avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il *Soggetto gestore* può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative attinenti alle attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività agricole, pesca, silvicoltura e all'acquacoltura.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese e i costi, sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche, relativi a:
 - a) Opere murarie ed assimilate fino al 50% investimento ammesso (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla normativa di riferimento);
 - b) Macchinari, Impianti e attrezzature;
 - c) Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) Brevetti, Licenze e Marchi;
 - e) Consulenze specialistiche fino al 15% investimento ammissibile;
 - f) Oneri connessi alla stipula contratto di finanziamento (ad esempio spese notarili) e per la costituzione della società;
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, in ogni caso le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria. I beni e i servizi oggetto

dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati alla beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti dell'intensità massima di aiuto stabilite, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 22 del *regolamento GBER* e nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
4. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
5. Possono altresì richiedere un mix mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto fino al 90 per cento di copertura delle spese ammesse, fermo restando il limite massimo del fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto proponente presenti uno dei seguenti requisiti:
 - a) imprese aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016, le Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG);
 - b) imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne;
6. I finanziamenti di cui al punto 2 di importo:
 - a) non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche la costruzione dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Articolo 8

Criteria di valutazione

1. I progetti di cui al presente Capo II possono accedere esclusivamente alla procedura a graduatoria di cui all'articolo 15 e sono valutati sulla base dei parametri indicati nell'allegato n. 3 al presente bando.

CAPO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA OLTRE 60 MESI

Articolo 9

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono prevedere il consolidamento di attività economiche, ricomprese nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato 1 al presente bando, promosse da micro, piccole e medie imprese, costituite da oltre 60 mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed operanti nei settori di seguito elencati:
 - a) Produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
 - a) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
 - b) Commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura e agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq e localizzati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016;
 - a) prevedere spese ammissibili non inferiori a 400.000,00 euro e fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro;
 - b) avere una durata non superiore a 24 mesi;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative attinenti alle attività turistiche, culturali, creative e sportive, le attività agricole, pesca, silvicoltura e all'acquacoltura.

Articolo 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese e i costi, sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche, relativi a:

- a) Opere murarie ed assimilate fino al 50% investimento ammesso (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione di contributo di ricostruzione previsto dalla normativa di riferimento);
 - b) Macchinari, Impianti e attrezzature;
 - c) Programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - d) Brevetti, Licenze e Marchi;
 - e) Consulenze specialistiche capitalizzabili fino al 15% investimento ammissibile;
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento, in ogni caso le imprese beneficiarie dovranno adottare un regime di contabilità ordinaria. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati alla beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

Articolo 11

Agevolazioni concedibili

1. Ai sensi della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863, c.d. "Temporary Framework", della Comunicazione CE 18 novembre 2021 C (2021) 8442 sezione 3.13 e a seguito di specifica autorizzazione della Commissione Europea di apposito regime di aiuto, le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di otto anni, e di contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino ad un massimo del 30 (trenta) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 20 (venti) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Nel caso l'iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final, il contributo a fondo perduto potrà essere concesso fino ad un massimo del 45 (quarantacinque) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 35 (trentacinque) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non può superare l'1 % dello stanziamento previsto per la misura oggetto del bando.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.
3. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
4. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, è possibile richiedere il solo contributo a fondo perduto pari 35 (trentacinque) per cento della spesa ammissibile per le micro e piccole imprese e del 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Nel caso l'iniziativa proposta sia localizzata nei comuni ricompresi nelle zone C della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia di cui alla Comunicazione CE 18 marzo 2022 C (2022) 1545 final, il solo contributo a fondo perduto sarà pari al 50 (cinquanta) per cento delle

spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 40 (quaranta) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese.

5. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1, su richiesta dell'impresa è fatta salva la possibile applicazione delle disposizioni del *Quadro temporaneo Ucraina*, compatibilmente con i limiti temporali connessi alla validità del medesimo e subordinatamente alla notifica alla Commissione europea e successiva approvazione da parte della medesima di uno specifico regime di aiuti. In tal caso sarà possibile richiedere solo il contributo a fondo perduto con un valore non superiore a 400.000 euro fino ad un massimo del 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e del 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le medie imprese. Per accedere alle disposizioni di cui al presente comma, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione in cui si afferma che l'impresa ha subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.
6. Precedentemente all'approvazione da parte della Commissione europea del suddetto regime di aiuto di cui al comma 1, ovvero alla scadenza dello stesso, le agevolazioni possono essere concesse, nei limiti dell'intensità massima di aiuto stabilite, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 17 del *regolamento GBER* e nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all'80 (ottanta) per cento della spesa ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso fino ad un massimo del 15 (quindici) per cento delle spese ammesse. In alternativa, è possibile richiedere un contributo solo fondo perduto pari al 10 (dieci) per cento della spesa ritenuta ammissibile per le medie imprese e al 20 (venti) per cento della spesa ritenuta ammissibile per le micro e piccole imprese.
7. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono elevabili al 90% nella combinazione tra finanziamento a tasso pari a zero e contributi a fondo perduto, nel rispetto delle rispettive intensità massime di aiuto, nel caso in cui il soggetto proponente presenti uno dei seguenti requisiti:
 - a) imprese aventi sede nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016, le Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG);
 - b) imprese composte in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni e/o donne;
 - c) progetti di trasmissione di impresa, con la possibilità di rilevare le aziende che favoriscano il ricambio generazionale nelle aziende;
 - d) soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, avevano la sede legale ed operativa nelle aree del cratere alla data del 18/1/2017;
9. I finanziamenti di cui al punto 2 di importo:
 - a) non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b) superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche la costruzione dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

CAPO IV

Modalità attuative degli interventi di agevolazione

Articolo 12

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie, limitatamente per le “*imprese danneggiate dal sisma*” e per le iniziative di cui Capo III, di cui all’articolo 14, comma 4, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nell’allegato n. 2 al presente bando.
 - a) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dell’attività imprenditoriale;
 - b) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dell’attività imprenditoriale;
 - c) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento;
 - d) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto conto della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili;
 - e) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e l’idoneità della sede individuata.
2. Ai fini dell’ammissibilità del progetto il punteggio minimo per ogni criterio di cui al comma 1 (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni parametro) deve essere pari o superiore a 6,00; il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri) deve essere pari o superiore a 6 come riportato nell’allegato n.2 al presente bando.

Articolo 13

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, limitatamente per le sole “*imprese danneggiate dal sisma*” rientranti esclusivamente nelle procedure di valutazione di cui al Capo III, sulla base di una procedura valutativa a sportello e sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Per tutte le altre imprese non ricomprese nella categoria di cui al precedente punto 1, al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate è predisposta, con le modalità descritte nell’Allegato n. 3 al presente bando, una graduatoria di ordine di ammissione alle agevolazioni.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando.

4. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, al *Soggetto gestore*, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica nei termini definiti con successivo provvedimento del Commissario Straordinario utilizzando gli schemi definiti dal *Soggetto gestore* e pubblicati con congruo anticipo rispetto alla predetta data.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il *Soggetto attuatore*, sulla base dei dati trasmessi dal *Soggetto gestore*, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 14

Valutazione istruttoria procedura a sportello

1. Per la procedura a sportello di cui all'art. 13 punto 1 le domande di agevolazione sono valutate entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.
2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3;
 - b) esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi degli articoli da 4 e 12 relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.
4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), la valutazione del *Soggetto gestore* è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti al Capo III. Ai predetti fini per le domande di accesso alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera una valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 2 al presente bando e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.
5. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso o la soglia minima di accesso, il *Soggetto gestore* invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo,

l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.

8. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
9. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
10. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento.
11. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
12. A conclusione dell'attività istruttoria operata ai sensi dell'articolo 2, lettera b), il *Soggetto gestore* provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa, in caso di esito positivo, a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, qualora non già prodotta in precedenza. In caso di conclusione negativa delle attività istruttorie, il *Soggetto gestore* procede all'invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 15

Valutazione istruttoria procedura con graduatoria

1. Per la procedura di cui all'art. 13 punto 2 la graduatoria verrà redatta entro 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello.
2. Il procedimento di valutazione si compone delle seguenti fasi:
 - a. verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3;
 - b. esame di merito documentale, regolato dai commi 4, 5 e 6.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il *Soggetto gestore* verifica la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4 del Capo I e degli articoli da 5 a 12 dei Capi II e III relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti persone fisiche richiedenti e dell'iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b*), la valutazione del *Soggetto gestore* è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III. Ai predetti fini per le domande di accesso alle agevolazioni, il *Soggetto gestore* opera una valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12 e secondo i parametri specificati nell'Allegato n. 3 al presente bando applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste.
5. Il *Soggetto gestore* può effettuare, per ogni fase dell'istruttoria, richieste di integrazioni o di chiarimenti necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine indicato dal *Soggetto gestore*, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del *Soggetto gestore* sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. Il *Soggetto gestore* procede all'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.
7. Il Comitato di valutazione, costituito con provvedimento dei Soggetti attuatori, opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto. Il Comitato è composto da nove membri: un rappresentante per ciascuna Regione, due rappresentanti del *Soggetto gestore*, un rappresentante per ognuno dei due Soggetti attuatori ed un Presidente indicato di concerto dai due Soggetti attuatori.
8. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette senza indugio alla Cabina di Coordinamento integrata.
9. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il *Soggetto gestore* provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.
9. A conclusione dell'attività istruttoria operata ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), il *Soggetto gestore* provvede a comunicare le risultanze istruttorie all'impresa proponente, invitando la stessa, in caso di esito positivo, a presentare, entro 30 giorni, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16, qualora non già prodotta in precedenza.
10. I soggetti proponenti di cui all'art. 4 comma 3, sono tenuti a trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società entro 30 giorni e senza possibilità di proroga, dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 7, pena la decadenza della domanda.

Articolo 16

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate a valere sugli interventi di cui ai Capi II e III, in relazione alle quali le verifiche di cui all'articolo 14 si concludono con esito positivo, le agevolazioni sono concesse dal *Soggetto gestore* sulla base di un provvedimento di concessione e relativo contratto di finanziamento, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.
2. Per i progetti ammessi con la procedura a graduatoria di cui all'articolo 15 le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione

utile anche in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.

Articolo 17

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore*, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, utilizzando gli schemi definiti dal *Soggetto gestore* e pubblicati nel sito internet www.invitalia.it e sul sito istituzionale della struttura commissariale.
2. L'erogazione delle agevolazioni dei programmi di spesa ritenuti ammissibili avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) per cento dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.
3. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nei limiti del 20 (venti) per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30 (trenta) per cento per i SAL successivi al primo, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON - SISMA".
4. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.
5. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.
6. Al Soggetto gestore è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori, e in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.
7. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.
8. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di

fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all'anticipazione stessa.

9. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet, nel rispetto dei seguenti termini:
- a) l'anticipazione di cui al punto 8, dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque entro 6 mesi dalla suddetta data;
 - b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, entro i termini previsti dal contratto di concessione delle agevolazioni tenuto conto della durata del programma d'investimento e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla stipula del medesimo contratto di concessione delle agevolazioni. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata.
10. L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione richiesta dal Soggetto Gestore. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Qualora l'impresa beneficiaria non trasmetta, in occasione della richiesta dell'erogazione del SAL a saldo, la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività, l'erogazione del SAL a saldo sarà conseguentemente sospesa.
11. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON Sisma", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Articolo 18

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il *Soggetto gestore* può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al *Soggetto gestore* la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 1.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del *PNC*, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al *Soggetto gestore* ed essere dal medesimo autorizzate.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni.
3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal *Soggetto gestore*.
4. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1 nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 20

Revoche

1. Il *Soggetto gestore* dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 18;
 - e) si verificano variazioni ai sensi dell'articolo 19, che il *Soggetto gestore* valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
 - h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai crateri sismici 2009 - 2016, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - j) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
 - k) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
 - l) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH.
2. Negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Fatta salva l'attuazione dell'intervento di cui al Capo II e al Capo III ai sensi e nei limiti del *regolamento GBER* ovvero del *regolamento de minimis*, nel caso di ricorso alla disciplina di cui al *Quadro Temporaneo*, l'operatività delle disposizioni di cui ai predetti Capi è subordinata alla notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del *Soggetto gestore* www.invitalia.it e dei *Soggetti attuatori*.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansionia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO.

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO.

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE.

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE:

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);

- 58. Ripe San Ginesio (MC);
- 59. San Severino Marche (MC);
- 60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
- 61. Sefro (MC);
- 62. Serrapetrona (MC);
- 63. Serravalle del Chienti (MC);
- 64. Servigliano (FM);
- 65. Smerillo (FM);
- 66. Tolentino (MC);
- 67. Treia (MC);
- 68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

- 69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)

Allegato n. 2

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Parametro	A) Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale	Punteggio massimo
A1	Capacità del Team Imprenditoriale di focalizzare l'idea imprenditoriale proposta, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dalla clientela target e di definire percorsi evolutivi in considerazione dell'attuale stato di avanzamento del progetto e delle dinamiche del contesto di riferimento	10
A2	Competenze gestionali ed organizzative del Team Imprenditoriale sulla base delle esperienze formative e lavorative maturate, in contesti omogenei o settori coerenti con l'iniziativa imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di figure tecniche e/o amministrative abilitanti per l'avvio dell'iniziativa	10
A3	Possesso - da parte del Team Imprenditoriale - delle competenze o abilità tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi	10
Parametro	B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale	Punteggio massimo
B1	Valutazione della combinazione degli aspetti tecnico produttivi ed organizzativi del progetto con gli elementi distintivi e caratterizzanti l'idea imprenditoriale, le aree organizzative presidiate dal Team Imprenditoriale e la ripartizione dei ruoli fra i singoli componenti dello stesso e le risorse coinvolte nelle attività operative	10
B2	Efficacia delle soluzioni tecniche e produttive proposte, dell'organizzazione e dell'articolazione dei processi con le scelte strategiche connesse alle modalità di fornitura, produzione, comunicazione e distribuzione dei prodotti / servizi e dei vincoli normativi e produttivi richiesti per l'avvio e la realizzazione dell'attività imprenditoriale	10
Parametro	C) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento	Punteggio massimo
C1	Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato	10
C2	Valutazione della sostenibilità del modello di business proposto rispetto alle strategie di ingresso e consolidamento nel mercato	10
C3	Valutazione della capacità del progetto di generare un vantaggio competitivo per effetto di strategie distintive rispetto all'arena di mercato, alla qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti dal vantaggio stesso, alle modalità di difesa del vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti	10
Parametro	D) Sostenibilità dell'iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili	Punteggio massimo

D1	Attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato	10
D2	Sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell'anno a regime, anche in funzione della capacità restitutiva del finanziamento concesso	10
D3	Tipologia delle fonti finanziarie, in termini di adeguatezza e coerenza, necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario dell'iniziativa in considerazione del valore delle agevolazioni concedibili	10
Parametro	E) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma ammissibile e idoneità della sede individuata	Punteggio massimo
E1	Funzionalità e organicità delle spese di investimento e loro coerenza rispetto all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici, organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata	10

Ai fini dell'ammissibilità, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere pari o superiore a 6,00;

Si attribuisce un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti proporzionalmente sul parametro B1 e B2, per imprese energivore presenti nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda

Allegato n. 3

		NEWCO < 12 MESI	ALTRE CAPO II	CAPO III
Elementi caratteristici del progetto	Imprese aventi sede operativa nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti
	Imprese localizzate nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 3 punti NO = 0 punti	SI = 2 punti NO = 0 punti
		NEWCO < 12 MESI	ALTRE CAPO II	CAPO III
Innovazione	Incidenza delle immobilizzazioni immateriali sul totale degli investimenti richiesti	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)
	Capacità del progetto di contribuire alla transizione digitale e verde	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)	Presenza di almeno un intervento che contribuisca contemporaneamente alla transizione digitale e verde (punti: 5) Assenza interventi di transizione digitale e verde (punti: 0)
	Uso prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0, determinato dal rapporto tra l'ammontare delle spese per beni di cui allegato A Nuova Sabatini e totale dei costi ammissibili del programma	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)	maggiori di 30% (punti: 5) Tra 20% e 30% (punti: 4) Tra 10% e 20% (punti: 2) ≤ 10% (punti: 0)

	NEWCO < 12 MESI		ALTRE CAPO II		CAPO III	
Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti	Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Cfin \leq 1,1$ punti 7 • Se Cfin > 1,1 punti 11 	Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti	Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Cfin \leq 1,1$ punti 5 • Se Cfin > 1,1 punti 9 	Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti	Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni e dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Cfin \leq 1,1$ punti 3 • Se Cfin > 1,1 punti 7
	Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato dati riferiti all'anno di regime <ul style="list-style-type: none"> • Se R < 0% domanda non ammissibile • Se $0\% \leq R \leq 8\%$ punti 7 • Se R > 8% punti 11 	Sostenibilità finanziaria	indebitamento finanziario netto / margine operativo lordo dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda $\geq 6,5$ domanda non ammissibile $4,5 < e.2 < 6,5$ punti 6 $\leq 4,5$ punti 9	Copertura finanziaria impresa	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni = (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / totale immobilizzazioni $\leq 0\%$ domanda non ammissibile 0% < 100% punti 5 $\geq 100\%$ punti 7
	Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Crest \leq 1,1$ punti 7 • Se Crest > 1,1 punti 11 	Indipendenza finanziaria	patrimonio netto / totale passivo dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda $\leq 0\%$ domanda non ammissibile $0\% < 30\%$ punti 6 $\geq 30\%$ punti 9	Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato dati riferiti all'anno di regime <ul style="list-style-type: none"> • Se R < 0% domanda non ammissibile • Se $0\% \leq R \leq 8\%$ punti 3 • Se R > 8% punti 7
			Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Crest \leq 1,1$ punti 6 • Se Crest > 1,1 punti 9 	Sostenibilità finanziaria	indebitamento finanziario netto / margine operativo lordo dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda $\geq 6,5$ domanda non ammissibile $4,5 < e.2 < 6,5$ punti 4 $\leq 4,5$ punti 7
					Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se $1 \leq Crest \leq 1,1$ punti 4 • Se Crest > 1,1 punti 8
					Indipendenza finanziaria	Indipendenza finanziaria = patrimonio netto / totale passivo $\leq 0\%$ domanda non ammissibile 0% < 30% punti 3 $\geq 30\%$ punti 7
					impresa energivore presente nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	Si punti 1 No punti 0